



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
*Sezione Civile*

---

**Il Giudice**

Visto il ricorso depositato in data 09/02/2021 da **MARCIANO ANASTASIO** (c.f. MRCNTS77T23E506I) nato a Lecce il 23/12/1977, residente a Gambettola in Via Costa n. 8 int. 2, ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente piano del consumatore;

preso atto del contestuale deposito della documentazione prevista e della relazione particolareggiata del gestore nominato dall'O.C.C. in persona del dott. Marco Zavatta, ai sensi dell' art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012;

richiamato integralmente il contenuto del decreto di apertura in data 17/02/2021;

Dato atto che le parti sono state sentite all'udienza dell' 08/04/2021 svoltesi in modalità cartolare e che il gestore dell'O.C.C. ha documentato le comunicazioni inviate ai creditori e l'assenza di osservazioni;

Esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Ai sensi dell'art. 12 *bis* l. 3/2012, come modificato dalla l. 176/2020, per poter procedere all'omologa del piano del consumatore, il giudice deve verificare l'ammissibilità



e la fattibilità del piano nonché l' idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili ove esistenti, risolvendo ogni altra contestazione anche in ordine all' effettivo ammontare dei crediti.

Non è invece più prevista, per addivenire all' omologa, la valutazione di meritevolezza come in precedenza intesa, vale a dire come possibilità di escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia determinato colposamente il proprio sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Ai sensi del nuovo comma d-ter aggiunto all' art. 7 dalla l.176/2020, è stata infatti prevista come causa di inammissibilità la diversa circostanza rappresentata dall' avere il debitore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, con conseguente esclusione di ogni rilevanza alla mera colpa o colpa lieve.

Non è pertanto più ostativa all' omologa del piano del consumatore la presenza di colpa, non connotata da gravità, nella causazione del sovraindebitamento.

Ciò chiarito in via di premessa, va ulteriormente precisato che la proposta di piano del consumatore non è soggetta ad approvazione da parte votazione dei creditori e al raggiungimento di determinate maggioranze come nella diversa procedura di accordo, essendo l' ammissibilità ed omologabilità del piano rimessa unicamente alla valutazione del giudice, salva la possibilità per i creditori di sollevare contestazioni e proporre opposizioni, con l' unica limitazione ora introdotta con il novellato art. 12-bis comma 3-ter per il creditore finanziario che non abbia effettuato il vaglio di meritevolezza.

Tale nuovo comma prevede, infatti, che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all' articolo 124-bis



d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Ciò premesso, nella presente procedura, in assenza di qualsiasi contestazione da parte dei creditori, come attestato dal gestore dell'O.C.C ed evincibile dall'assenza di costituzione dei creditori, non vi è necessità per il giudice di verificare la convenienza economica della proposta, dovendo unicamente valutarsi la sussistenza dei requisiti per l'omologa.

A tale ultimo riguardo si osserva che, in assenza di nuovi elementi, si ritiene di poter ribadire e confermare integralmente quanto già rilevato nel decreto di apertura, da intendersi qui richiamato, in merito alla ricorrenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7. Il ricorrente è infatti pacificamente qualificabile come consumatore, trattandosi di lavoratore dipendente presso una compagnia assicuratrice con la mansione di *market underwriter*, che non ha mai esercitato impresa commerciale, e dunque persona non soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali. Il Marciano non ha inoltre fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, non ha beneficiato di esdebitazione, né ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis. Si ritiene di poter confermare anche la presenza di una situazione di sovraindebitamento, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile.

Ancorché lo squilibrio tra obbligazioni e patrimonio sia di origine non risalente e legato essenzialmente alla crisi determinata dall'emergenza sanitaria pandemica per il covid-19, non può infatti escludersi la ricorrenza della situazione di sovraindebitamento posto che l'esposizione debitoria complessiva, dovendo considerarsi per intero i debiti in



solido con la moglie derivanti dai due mutui ipotecari e non per la sola metà, rilevando la quota solo nei rapporti interni, ammonta a € 216.867,65, di cui € 150.786,34 in solido con la moglie relativamente al debito ipotecario derivante da due mutui contratti per l'acquisto e ristrutturazione della casa, a fronte di un patrimonio costituito dalla proprietà dell' unico immobile adibito a residenza familiare, del valore stimato di € 175.000, e dal reddito da lavoro pari a € 2.100 netti mensili, con il quale il debitore deve peraltro provvedere anche al mantenimento del nucleo familiare costituito da due figli minori e dalla moglie, il cui attuale reddito è pari a ca. € 1.100 mensili.

In merito alla condizione ostativa prevista dall'art. 7, comma d-ter), non si ritiene possibile affermarne la presenza, vale a dire che il debitore abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode come meglio chiarito in sede di decreto di apertura, alle cui valutazioni si fa rimando.

Il piano presentato dal Marciano, che ha una durata di 5 anni, prevede - come ora consentito dall'art. 8, comma 1-ter, inserito dalla l. 176/2020 - la prosecuzione dei due contratti di mutuo ipotecari sull'abitazione principale, con rimborso delle rate alle scadenze convenute nei piani di ammortamento, che riprenderanno a decorrere dopo la sospensione prevista dal d.l. 18/2020 e successive proroghe (30/06/2021 per il mutuo prima cassa e dal corrente mese di febbraio per il mutuo ipotecario contratto per la ristrutturazione), in modo da preservare la casa di abitazione, nonché il pagamento falcidiato dei creditori chirografari in misura del 19% ca. mediante la messa a disposizione della somma mensile di € 150, oltre a € 300 in corrispondenza della tredicesima e quattordicesima mensilità e la somma di € 1.200 nel mese di luglio per i primi tre anni di procedura, in corrispondenza con il rimborso Irpef per lavori di ristrutturazione e risparmio energetico, per un importo complessivo di € 14.100, oltre



all'impegno della moglie del debitore di destinare al piano ulteriori somme apprese dal suo stipendio nel caso in cui questo dovesse aumentare.

In assenza di crediti impignorabili, verificata l'ammissibilità e fattibilità del piano, sussistono tutte le condizioni per omologare la proposta di piano del consumatore presentata dal Marciano per comporre la situazione di sovraindebitamento in cui lo stesso si è venuto a trovare.

Il gestore dell'OC.C. - che dovrà vigilare sull'esecuzione del piano - provvederà ad aprire un c/c dedicato alla procedura e nella sua esclusiva disponibilità, nel quale il debitore dovrà versare, le somme mensili previste nel piano per i 5 anni di durata della procedura.

Il gestore incaricato procederà inoltre ad un proporzionale riparto delle somme tra i creditori come previsto in piano per tutta la prevista durata fino al raggiungimento delle percentuali proposte, informando prontamente i creditori e il Giudice di ogni significativo scostamento o di irregolarità.

**p.q.m.**

visto l'art. 12-bis l. 3/2012;

**omologa**

il piano del consumatore proposto da **MARCIANO ANASTASIO** (c.f. MRC NTS 77T23E506I) nato a Lecce il 23/12/1977, residente a Gambettola in Via Costa n. 8 int. 2 con ricorso in data 9/2/2021 e successiva integrazione;

**dispone**

**che** a cura del debitore con l'ausilio dell'O.C.C., il presente provvedimento di omologa sia comunicato ai creditori interessati



**che** a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

**avverte**

che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 12 bis, comma 3 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

**avverte**

inoltre che dalla data di omologa del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né azioni cautelari né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta;

**avverte**

infine che gli effetti del piano omologato verranno meno in caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all' art. 7, comma 1, terzo periodo e che l'accertamento del mancato pagamento di tali crediti va richiesto al tribunale, applicandosi l'art. 12 comma 4 l. 3/2012;

**dispone**

che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda ad aprire un c/c intestato alla procedura nel quale il debitore dovrà versare le somme mensili come previste nel piano, relazionando al tribunale, a cadenza annuale, circa l'andamento della procedura ed informando prontamente i creditori e il giudice di ogni significativo scostamento o irregolarità nell'esecuzione del piano;

**affida**

al gestore nominato dall'O.C.C. ogni ulteriore incombenza inerente all'esecuzione del piano.



Si comunichi

Così deciso a Forlì il 9 aprile 2021

Il Giudice

*dott. ssa Barbara Vacca*

